

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1856

(R.G. 6822/2018) L. G. / Regione Puglia - Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro - Accettazione proposta transattiva (cont. 754/18/GA).

L'Assessore al Bilancio AA. GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione, Controlli e Archivi, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

Premesso che,

1. il sig. L.G., con sentenza n. 882/17 del Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, a conferma della sentenza di primo grado (n. 262/2015 del Tribunale Civile di Bari - sez. lavoro), otteneva il riconoscimento ad essere inquadrato nel superiore livello 1 - area 1 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti del 10.07.2002 e dell'art. 8 del CCPL di Bari del 28.02.2005 con decorrenza dal 1.04.2002 e con conseguente condanna della Regione al suddetto inquadramento e al pagamento delle corrispondenti differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
2. Sulla base della suddetta pronuncia, il sig. L.G. incardinava dinanzi al Tribunale di Bari, sez. lavoro il giudizio (R.G. n. 6822/18 — cont. 754/18/GA) finalizzato alla quantificazione delle riconosciute differenze retributive, chiedendo la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 7.638,21 oltre € 616,67 a titolo di t.f.r. o della diversa somma eventualmente stabilita da c.t.u.. Il tutto oltre spese legali.
3. Nelle more dell'incardinato giudizio, il Sig. L.G. avanzava una proposta transattiva proponendo, il pagamento in suo favore entro giugno 2019 delle differenze retributive pari ad € 7.638,21, oltre accessori; il pagamento di t.f.r. pari ad € 616,67 con rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria; il rimborso del contributo unificato di € 118,50 ed un contributo per le spese legali pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge, con rinuncia da parte del ricorrente al giudizio in corso e qualsivoglia altra pretesa ad esso collegata.
4. In realtà, la proposta in esame richiamava una serie di precedenti fattispecie ad essa identiche, per le quali l'Avvocatura Regionale aveva già espresso favorevole alla chiusura bonaria (cfr. comunicazioni del 08.02.2019 - ns. prot. 3223 del 13.02.2019) ed alle quali erano seguite apposite delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del 29.11.2017 e n. 740 del 15.05.2018, n. 859 del 15.05.2019 di approvazione delle corrispondenti transazioni con chiusura di svariati contenziosi.
5. In effetti, tenuto conto della sentenza esecutiva resa dalla Corte di Appello n. 882/2017 e, dunque, dell'ormai stigmatizzato diritto all'inquadramento superiore e alle corrispondenti somme a titolo di differenze retributive alle quali la Regione era stata già condannata, la Sezione Demanio e Patrimonio riteneva opportuno evitare di proseguire un inutile e solo dispendioso giudizio avente, non solo, il rischio di una sicura e corposa condanna alle spese legali ma probabilmente anche alle spese di c.t.u..
6. Con nota prot. 15457 del 18.07.2019 l'amministrazione accettava, in linea con le precedenti transazioni, la proposta così come sopra descritta in cambio della rinuncia da parte del ricorrente al giudizio in corso senza null'altro a pretendere, precisando tuttavia che il pagamento non poteva pervenire prima della fine di settembre corrente anno; termine accettato dalla controparte.

Ritenuta

pertanto, la proposta conveniente trattandosi di pretese economiche siccome quantificate congrue rispetto alle tabelle retributive applicabili *ratione temporis*.

Considerata

la proposta, altresì, conveniente ed opportuna in considerazione sia del già riconosciuto di diritto all'inquadramento nella categoria superiore e alle corrispondenti differenze retributive, sia per il sostanziale dimezzamento delle spese processuali, posto che in base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alla sorte capitale supra indicata, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00; nonché, per il rischio di un ulteriore condanna in caso di nomina di consulente d'ufficio.

Considerato

che l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l'alea del giudizio e che la validità ed efficacia della presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale.

Tenuto conto

del parere favorevole espresso dall'Avvocatura regionale ex L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett. c), in merito alla chiusura bonaria del presente contenzioso (pec del 04.04.19 - pec del 19.09.19).

Viste

le Delibere di Giunta Regionale nn. 357, 358, 359 del 21.03.2017, n. 1234 del 28.07.2017, n. 1961 del 29.11.2017, n. 740 del 15.05.2018 e n. 859 del 15.05.2019 con cui si è provveduto ad autorizzare l'accettazione di proposte transattive in materie analoghe a quella dinanzi descritta, consentendo la chiusura bonaria di svariati giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale che di spese legali.

Tutto quanto sopra

si propone alla Giunta Regionale di approvare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e condizioni di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro, iscritta al n. 6822/18 R.G. e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento della relativa somma (Cont. 754/18/GA).

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in **€15.381,24=** trova la seguente copertura finanziaria. In favore del sig. L.G.:

-**€ 8.254,88** per differenze retributive, TFR, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 n oneri da contenzioso*' C.R.A. 66.6" P.D.C.F. 1.10.05.04;

-**€ 649,25** per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - IRAP*' C.R.A. 66.6. - P.D.C.F. 1.02.01.01;

-**€ 1.222,11** per oneri riflessi a carico dell'ente alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904004 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE*' C.R.A. 66.6. - P.D.C.9.1.02.01.01;

-**€ 1.361,13** per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*",

-**€ 1.586,69** per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria*"; nonché,

-**€ 2.307,18** a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*", in favore del difensore antistatario, avv. L. G., come da nota spese.

Dare mandato alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di procedere con proprio atto, nel corrente esercizio finanziario all'impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di **€15.381,24=** da corrispondere, a saldo e stralcio per la chiusura della controversia sopra indicata pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Lav, n. 6822/18 R.G. (cont. 754/18/6A), così suddivisa: € 13.074,06 in favore del sig. L.G. e di € 2.307,18 dell'Avv. L.G., presso il cui studio in Bari, ha eletto domicilio.

L'Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella

competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la proposta dell'Assessore al Bilancio, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento, dal funzionario istruttore, dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente ad interim del competente Servizio Programmazione, Controlli e Archivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- **di accettare** la proposta transattiva formulata dalla controparte nei termini e condizioni di cui in narrativa, ritenendola opportuna e conveniente per l'Amministrazione regionale;
- **di dare** incarico alla Dirigente del Servizio Programmazione Controlli e Archivi di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti del sig. L.G. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. L. G., a titolo di spese legali nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Lucrezia Gaetano per i consequenziali adempimenti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO